ATTRIBUZIONE AL NUCLEO FAMIGLIARE DEGLI EX COMBATTENTI DEL BENEFICIO DELLE POLIZZE GRATUITE MISTE DI ASSICURAZIONE

Art. 1

Le clausole beneficiarie delle polizze di assicurazione gratuite pro-combattenti, emesse a norma dei decreti Luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970; 7 marzo 1918, n. 374; e del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, in caso di premorienza del beneficiario sono di pieno diritto revocate a favore degli eredi legittimi o testamentari dell'assicurato, limitatamente ai gradi di parentela indicati nell'art. 12 del R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 283, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

Versione in vigore dal 5 giugno 1938, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzione al nucleo famigliare degli ex combattenti del beneficio delle polizze gratuite miste di assicurazione
Estremi	Legge 25 aprile 1938, n. 534
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzione-al-nucleo-famigliare-degli-ex-combattenti-del-beneficio/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it